
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023)

INDICE

CAPO I – I PRINCIPI GENERALI	3
ART.1 OGGETTO E FINALITÀ	3
ART.2 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE.....	3
ART. 3 DESTINATARI.....	4
ART.4 GRUPPO DI LAVORO	6
ART.5 LIMITE SOGGETTIVO DELL’INCENTIVO	8
ART. 6 ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA DELL’INCENTIVO	9
ART. 7 QUOTA DEL 20%	9
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	10
ART. 8 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	10
ART. 9 DISCIPLINA DELLE VARIANTI	11
ART. 10 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	12
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	13
ART. 11 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	13
ART. 12 DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	13
ART. 13 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	14
CAPO IV-NORME COMUNI	15
ART. 14 PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	15
ART. 15 ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	16
ART. 16 ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ.....	16
ART. 19 - MATURAZIONE DELL’INCENTIVO	16
ART. 20 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	17
ART. 21 - RIDUZIONE DELL’INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	18
ART. 22 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCENTIVO.....	19
ART.23 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO	19
ART. 24 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO PERSONALE DIRIGENZIALE	20

ART. 25 QUOTE NON DISTRIBUITE	20
CAPO V – NORME FINALI	21
ART. 26 APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....	21
ART. 27 APPLICAZIONE	21
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE NORMA DI RINVIO E ABROGAZIONI.....	21

PREMESSE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

CAPO I – I PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 01 gennaio 2025, incluso il personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto della disciplina transitoria prevista.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne alla Società A.M.A.M. S.p.A., di seguito riportata anche solo come "Società", e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia.

ART.2 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.**
3. L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 è ritenuto indicativo e non tassativo. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici.
4. **Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi** previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal **RUP**.

5. L'incentivo è riconosciuto **anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP)**, come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
6. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023. Tuttavia, l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.
7. **La misura complessiva** dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
8. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
9. Ai fini di cui ai precedenti commi, il **quadro economico** dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento. La liquidazione degli incentivi avviene direttamente al personale interessato senza necessità di confluire in un fondo unico.

ART. 3 DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale della Società, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - dirigenti, in quanto responsabili degli atti amministrativi e contrattuali e di programmazione della spesa per investimenti connessi al coordinamento del gruppo di lavoro e dei flussi informativi;

-
- responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - responsabile di procedimento per la fase di affidamento /SUA, se nominato;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera invito ecc.) /SUA;
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore /i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese (dopo il "decreto correttivo") anche le figure dirigenziali - che sono "personale proprio" della Società - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito. Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte. Sul piano oggettivo – invece – esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva.
4. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i "collaboratori" del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.
5. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP e di quello di responsabile di fase:
-

Attività del RUP: tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dall'art.6 all'All. I.2 al Codice.

Fase ed attività di programmazione

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

Fase ed attività di progettazione

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

Fase ed attività di affidamento

- predisposizione dei documenti di gara;
- oltre a quelle specificamente indicate all'art. 7 all'All. I.2 del Codice.

Fase ed attività di esecuzione

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore /i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

oltre a quelle specifiche di cui all'art. 8 all'All. I.2 al Codice.

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
7. Stante il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, in ordine all'individuazione delle condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma, non è possibile includere tra i destinatari dello stesso, i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.

ART.4 GRUPPO DI LAVORO

1. Il Direttore Generale prima dell'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario

dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati.

Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso la Società, se coinvolto nelle attività incentivabili.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

6. I dipendenti e i responsabili di fase indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Il Direttore Generale che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

9. Ai fini della nomina e dell'inserimento dei responsabili di fase di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve presentare una richiesta formale, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'allegato I.2 del medesimo decreto.

Nella richiesta, il RUP è inoltre tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l'assorbimento di tale quota nell'incentivo spettante al RUP stesso.

Il Direttore Generale, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

10. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a. Condizioni di modifica:

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b. Effetti sulla ripartizione dell'incentivo:

In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente Regolamento.
- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Direttore Generale è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

ART.5 LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2, comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento come previsto dall'art. 43 del D.lgs. 36/2023.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

ART. 6 ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro);
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 20.000,00 (ventimila euro);
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - g. le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - h. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore Generale dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.
In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

ART. 7 QUOTA DEL 20%

1. La quota di cui all'art. 2, comma. 6, è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, co. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore Generale di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.



2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione della Società, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione della Società, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
4. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.
5. La destinazione delle economie è stabilita con atto del Direttore Generale sentito il Consiglio di Amministrazione (CDA).

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

ART. 8 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale da applicare è definita secondo i seguenti criteri:
 - a. 2% per appalti di lavori con importi previsti a base di gara fino a € 1.000.000,00;
 - b. 1,9% per appalti di lavori per l'importo eccedente € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 previsti a base di gara;
 - c. 1,8% per appalti di lavori per l'importo eccedente € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00 previsti a base di gara.
 - d. 1,7% per appalti di lavori per l'importo eccedente € 25.000.000,00 previsti a base di gara.

Nel caso di concessione la percentuale viene graduata secondo i seguenti criteri, fermo restando che l'importo complessivo da accantonare non potrà superare il 40% dell'importo del canone posto a base di gara:

- a) 1,5% con importi previsti a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;



b) 1,2% per l'importo eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro previsti a base di gara;

c) 1,0% per l'importo eccedente 5.000.000,00 euro previsti a base di gara.

L'aliquota del 2%, qualora modificata a seguito di aggiornamenti normativi, è automaticamente aggiornata. La sua modifica comporta l'automatica proporzionale modifica anche delle percentuali indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.
4. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno della Società.

ART. 9 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.

L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del Direttore Generale.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 120, comma. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento del Direttore Generale, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come *“funzionale”* ovvero *“prestazionale”*.

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

ART. 10 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella che segue**:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE	INCARICATO	COLLABORATORE
Programmazione della spesa per investimenti.	5,00%	3%	2,00%
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	40,00%	25,00%	15,00%
Progettazione e valutazione preventiva del progetto	10,00%	6,00%	4,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gare (affidamento)	5,00%	3,00%	2,00%
Direzione lavori (DL)	35,00%	25,00%	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo-collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (esecuzione)	5,00%	3,00%	2,00%
TOTALE	100,00%	100,00%	

3. La percentuale indicata nella **Tabella** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dalla Società e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Qualora una o più attività previste nella **Tabella** non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del Direttore Generale, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 11 GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. La percentuale da applicare è definita secondo i seguenti criteri:
3. 2% per appalti di servizi e forniture con importi previsti a base di gara fino a € 1.000.000,00;
4. 1,5% per appalti di servizi e forniture per l'importo eccedente € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 previsti a base di gara;
5. 1,25% per appalti di servizi e forniture per l'importo eccedente € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00 previsti a base di gara.
6. 1,0% per appalti di lavori per l'importo eccedente € 25.000.000,00 previsti a base di gara.
7. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

ART. 12 DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.

L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.



2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del Direttore Generale.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento del Direttore Generale, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come *“funzionale”* ovvero *“prestazionale”*.

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

ART. 13 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella che segue**:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE	INCARICATO	COLLABORATORE
Programmazione della spesa per investimenti.	5,00%	3%	2,00%
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	45,00%	27,00%	18,00%



Predisposizione e controllo delle procedure di gare (affidamento)	5,00%	3,00%	2,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto(DEC)	40,00%	25,00%	15,00%
Verifica di conformità (esecuzione)	5,00%	3,00%	2,00%
TOTALE	100,00%	100,00%	

3. La percentuale indicata nella **Tabella** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nella **Tabella** non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrate.

Tale riparametrazione deve essere motivata e approvata con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto del limite massimo del 2% dell'importo contrattuale e garantendo la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.

CAPO IV-NORME COMUNI

ART. 14 PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle di cui all'art. 10 e all'art.13 del presente Regolamento.
Ai fini dell'assegnazione, il Direttore Generale tiene conto dei seguenti criteri:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
 - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
 - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore Generale deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
4. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
Il Direttore Generale procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

ART. 15 ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.
In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente Regolamento.

ART. 16 ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:
 - a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114, Codice);
 - d. effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione, e viene determinato con provvedimento motivato da Direttore Generale.

ART. 19 - MATURAZIONE DELL'INCENTIVO



1. Per i lavori di valore inferiore ad €. 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il diritto all'incentivo matura:
 - a. al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
 - b. al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento.

ART. 20 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal Direttore Generale, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il Direttore Generale, su proposta del RUP, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili (corrispondenti all'importo minore tra quello accantonato e/o previsto in bilancio e il valore quantificato ai sensi degli art. 8-9-10-11-12-13 e 14);
 - l'anno di maturazione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 19;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni, ai sensi dell'articolo 22;
 - la suddivisione dell'incentivo tra gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascuna unità di personale;
 - le quote non erogate da destinare al fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 25.
3. Al fine dell'accertamento, il RUP fornisce per iscritto al Direttore Generale tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione della Società.

Il Direttore Generale costituisce il gruppo di lavoro e definisce i tempi articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:

 - Programmazione: per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.
 - Progettazione: i tempi sono definiti dal Direttore Generale;
 - Affidamento: i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
 - Esecuzione: rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.

Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.

5. Nel caso di accertamento negativo o solo parzialmente positivo, il Direttore Generale riporta nella relazione le motivazioni degli errori e dei ritardi, anche valutando le giustificazioni presentate dal RUP o dal personale, prima di adottare l'atto definitivo.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
7. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
8. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, la Società procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
9. Il Direttore Generale dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo 22, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

ART. 21 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificchino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
2. Qualora si verificchino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella riportata al comma 3.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10,00%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30,00%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00%



Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

4. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
5. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
- modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - inadempienze della ditta appaltatrice;
 - modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione della Società;
 - eventi eccezionali e imprevedibili;
 - responsabilità di professionisti esterni.

ART. 22 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCENTIVO

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
2. La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata con determinazione del Direttore Generale.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.
Il limite è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza, in base alla data di maturazione dell'incentivo definita all'articolo 19.
4. Gli incentivi sono erogabili anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

ART.23 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP.
Il Direttore Generale accerta e attesta le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso.
In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (*art. 45, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023*).
3. Ai fini della liquidazione, il dirigente unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:



- il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
 - la percentuale di completamento nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 22 del presente disciplinare.
4. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, purché sia rispettato il principio del risultato.
 5. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del Direttore Generale, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.
 6. Le determinazioni del Direttore Generale di liquidazione degli incentivi tecnici non devono essere pubblicate integralmente ai sensi del D.lgs. 33/2013. Tuttavia, i dati rilevanti devono essere pubblicati per garantire la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche.

ART. 24 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.
3. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile, appositamente individuato dal Direttore Generale, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

ART. 25 QUOTE NON DISTRIBUITE

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni:
 - non svolte, in tutto o in parte, dal personale in quanto affidate a personale esterno alla Società;
 - non dovute in base ad accertamento negativo o solo parzialmente positivo delle attività svolte;
 - non dovute a causa del superamento dell'importo massimo erogabile al personale nell'anno;
 - non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo innovazione.
2. In caso siano stati effettuati accantonamenti superiori alla quantificazione prevista dagli artt. 8, 11 e 14 del presente Regolamento, la quota eccedente rientra nelle disponibilità complessive del bilancio della Società.
3. Annualmente, a partire dal mese di Aprile, la Società stabilisce come utilizzare le risorse accantonate nel fondo innovazione.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 26 APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Società.

La Società potrà apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

2. Gli elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti coinvolti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla proprietà intellettuale.
3. L'uso degli elaborati da parte di altri enti o soggetti terzi è subordinato a preventiva autorizzazione della Società, nel rispetto delle norme sulla gestione e tutela del patrimonio informativo pubblico

ART. 27 APPLICAZIONE

1. La disciplina del presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° gennaio 2025, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. L'applicazione del Regolamento a tali situazioni avviene nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel D.lgs. 209/2024 in materia di governance e coordinamento tra enti.
4. Nel caso di interventi relativi a lavori, servizi e forniture in cui vi siano state funzioni assegnate al personale dirigente per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o l'appalto aggiudicato antecedentemente al 1° gennaio 2025 e le cui attività interessino l'anno di bilancio della Società, in cui viene approvato il presente Regolamento e gli anni successivi, la corresponsione degli incentivi interessa la sola quota spettante per le attività effettivamente svolte a far data dal 1° gennaio 2025 e mai per quelle svolte precedentemente e a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE NORMA DI RINVIO E ABROGAZIONI

-
1. Il presente Regolamento integra l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Società ed entra in vigore dalla data di approvazione, **fatte salve le fattispecie già sorte alla predetta data che restano regolate dal precedente Regolamento comunale in materia.**
 2. Il presente Regolamento va interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi.
 3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nel Comune di Messina, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi.
Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e mobile.
 4. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, abrogando contestualmente la precedente regolamentazione, garantendo la continuità nella gestione degli incentivi per funzioni tecniche, senza alcuna interruzione amministrativa.